



FRI-TUR

“Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo”

Ministero del Turismo – Segretariato Generale – Avviso protocollo n. 0013142/24 del 07/05/2024.

FINALITÀ

FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal PNRR, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da INVITALIA. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura.

BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1:
 - devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
 - ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
4. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.
5. Le imprese indicate al precedente comma 1 devono essere nel pieno possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

COSA FINANZIA

1. Il *Programma di investimento* deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il *Programma di investimento* deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.
2. Sono ammissibili agli incentivi i *Programmi di investimento* i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
 - a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
 - b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
 - c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
 - d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6



giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

- e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- f) interventi per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
- g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

3. I *Programmi di investimento* devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere compatibili con le finalità statutarie dell'impresa proponente;
- b) essere organici e funzionali all'attività esercitata dall'impresa proponente;
- c) **essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo**. Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del *Programma di investimento*, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
- d) **essere realizzati nell'ambito** di una o più delle unità locali dell'impresa proponente ubicate nel **territorio nazionale**;
- e) comportare **spese ammissibili, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)**, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal *Regolamento GBER*;
- f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva;
- g) non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
- h) **essere avviati entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento e conclusi entro il 31/12/2025**. La data di avvio è quella definita al precedente punto c), la data di conclusione è la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Su richiesta motivata del *Soggetto beneficiario* può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga del termine di avvio, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera e).

4. I *Programmi di investimento* devono essere conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e di apportare un contributo sostanziale (cfr Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH) a norma dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nella [Scheda n. 2 dell'Allegato](#) alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH" pubblicata nella Sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero.

5. I *Programmi di investimento* devono escludere esplicitamente tutte le seguenti attività:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;



- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, al netto dell'IVA, le spese d'investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati in precedenza, di cui al documento "*Spese ammissibili*" pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*, sostenute direttamente dal *Soggetto beneficiario* e relative all'acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell'investimento totale ammissibile:
 - a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa *sub b) c) d) e)*, nella misura massima complessiva del 2%;
 - b) *suolo aziendale e sue sistemazioni*, nella misura massima del 5%;
 - c) *fabbricati, opere murarie e assimilate*, nella misura massima del 50 %;
 - d) *macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica*;
 - e) *investimenti in digitalizzazione*, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

In presenza di *Programma di investimento* multi sede, i limiti sopra riportati sono riferibili ad ogni singola sede.

2. Tutte le spese del *Programma di investimento* complessivo – incluse quelle eventualmente riconosciute necessarie ma, per loro natura o per esubero sulle percentuali o limite massimo non ammesse alle agevolazioni - *devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento*.
3. *Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese*.
4. Tutti i beni mobili acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, direttamente dal *Soggetto beneficiario* ed esclusivamente sul territorio nazionale.
5. Tutti i beni e i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da imprese e/o professionisti, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovati nelle condizioni di controllo, collegamento o associazione, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e al decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, rispetto al *Soggetto beneficiario*.
6. In relazione al *Programma di investimento* proposto, ciascuna impresa proponente può presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso agli incentivi.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Gli incentivi sono articolati nel **Contributo diretto alla spesa** e nel **Finanziamento agevolato**, concessi tenendo conto della dimensione dell'impresa e della ubicazione delle singole unità locali interessate dal *Programma di investimento sul territorio nazionale*.
2. Laddove l'ubicazione delle singole unità locali interessate dal *Programma di investimento* ricada in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, *le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale*.
3. Il **Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50%** con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi), correlati all'effettiva durata del *Programma di investimento* e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.
4. L'ammortamento è effettuato a rate semestrali, costanti e posticipate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
La data della prima rata di ammortamento corrisponderà alla prima scadenza utile successiva al termine del periodo di preammortamento, la cui durata sarà commisurata alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Il preammortamento massimo indicato non ricomprende l'eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30/6 o 31/12). L'Eventuale



preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al preammortamento, nel limite della durata massima del finanziamento sopra indicata. L'incentivo derivante dal Finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al precedente comma 3.

5. Al **Finanziamento agevolato è associato un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla Banca finanziatrice**. Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto, sulla base di quanto previsto nella Convenzione. Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie.
6. **Il Contributo è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese**, tenendo conto dei limiti percentuali massimi di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto (**percentuale massima 35%**).
7. Gli incentivi soddisfano i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal *Regolamento GBER*.
8. Qualora il valore complessivo dell'incentivo superi i massimali di aiuto ESL previsti dal *Regolamento GBER*, l'importo dell'incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina, riducendo il Contributo concedibile.
9. Il *Finanziamento*, unitamente al *Contributo*, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili. Il *Soggetto beneficiario* dovrà assicurare la copertura integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l'IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
10. L'ammontare degli incentivi è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore all'importo nominale di quanto previsto nel *Provvedimento di concessione*.

Ai fini dell'accesso al Finanziamento, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice in relazione all'importo del Finanziamento richiesto e devono allegare alla domanda di incentivo un'attestazione di conferma e sintesi da parte della relativa Banca finanziatrice dell'intervenuta adozione della *Delibera di finanziamento* secondo quanto previsto nella *Convenzione*, o, in alternativa, *attestato della Banca Finanziatrice*, redatto secondo lo schema definito dalla *Convenzione*, della pendenza dell'istruttoria del finanziamento.

La Banca finanziatrice è scelta dall'impresa che intende presentare domanda di incentivo nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP.

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione da INVITALIA, accessibile dal sito www.invitalia.it.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da INVITALIA, nell'apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024. Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente, pena l'inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'iter di presentazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- registrazione ed accesso alla *Procedura informatica* attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d'identità elettronica (CIE);
- inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
- generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa proponente e apposizione della firma digitale;
- caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
- caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
- inoltro dell'istanza e dei relativi allegati con conseguente generazione del protocollo.
- rilascio da parte della piattaforma on line dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima ed il suo protocollo.



La domanda da presentare comprende, a pena di inammissibilità, oltre la documentazione di rito, la seguente documentazione, redatta sulla modulistica di cui in precedenza:

- a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al Programma di investimento;
- b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento con indicazione delle coperture finanziarie complessivamente previste, e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori, nonché dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento GBER, nel caso di Grandi imprese;
- c) dichiarazione sul rispetto principi previsti dal PNRR, incluso il rispetto del principio del DNSH;
- d) asseverazioni di stima dei costi, rilasciate da professionisti indipendenti abilitati all'esercizio della professione per l'ambito di riferimento dell'intervento da agevolare;
- e) attestazione della Banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione, contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca Finanziatrice. In alternativa, attestato della Banca Finanziatrice, redatto secondo lo schema definito dalla Convenzione, della pendenza dell'istruttoria del finanziamento, fermo restando che la delibera dovrà essere adottata entro e non oltre il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.
- f) la Delibera di finanziamento, per le imprese che hanno allegato alla domanda l'attestato di pendenza dell'istruttoria del finanziamento, a pena di inammissibilità, da presentare a mezzo Pec al Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla chiusura della piattaforma.
- g) contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero idonea attestazione di essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.
- h) in caso di istanza presentata da proprietari degli immobili, anche contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico da parte di un soggetto terzo.